



**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI
GR/39/18**

INVIATA VIA PEC

Ai Presidenti degli Ordini Professionali
Professioni Sanitarie non mediche

Alle Aziende Sanitarie del Lazio

Oggetto: Notifica della DGR n. 1247/2025 recante: "DGR 447/2015 – art. 10 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i.. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche." e delle istruzioni operative delle modalità di trasmissione della documentazione

Si notifica copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1247/2025 recante: "DGR 447/2015 – art. 10 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i.. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche."

Si rappresenta che per la presentazione delle comunicazioni di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche l'amministrazione regionale ha attivato una procedura telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it>, le cui istruzioni operative sono specificate nell'allegato A alla presente nota.

Si informa che la nuova modalità di trasmissione della comunicazione di inizio attività andrà in vigore dal giorno 12 gennaio 2026 dalle ore 14,00.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Area Autorizzazione, accreditamento e controlli

Nadia Nappi

Il Direttore
Andrea Urbani

La responsabile del Procedimento
Monica Filippetti

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
tel. 06/5168.5429

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@pec.regione.lazio.it

All. A

Istruzioni operative per la comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche, iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti.

Con DGR 1247 del 18/12/2005 (Pubblicata sul BURL n. 106 del 29/12/2025) l'Amministrazione regionale:

- ha fornito le seguenti specifiche indicazioni, integrative della DGR n. 447/2015, in ordine alla "Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche" di cui all'art. 4, co. 2bis della l.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:
"1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all'interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l'uso degli spazi e l'invio della "Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche" di ciascun professionista/legale rappresentante;
2. ogni professionista/studio associato/STP operante all'interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a "Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche". Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l'orario d'inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all'interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall' art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
4. per la particolarità dell'attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata", in formato pdf;
- ha stabilito che:
"1. il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato per le professioni sanitarie – non mediche, ai fini della presentazione della Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche, a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento (data di efficacia), dovrà avvalersi obbligatoriamente della piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata "Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche", registrandosi attraverso le credenziali SPID, CIE o TS-CNS e compilando tutti i campi richiesti ed allegando la documentazione prevista;
2. la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 bis, L.R. 4/03";
- ha inoltre stabilito che:



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditamenti e Controlli

- “Dalla data di efficacia del presente provvedimento, eventuali variazioni o cessazioni dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo <https://bandiavvisi.regionelazio.it/> denominata “Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche”;
- “Dalla data di efficacia del presente provvedimento, tutte le Comunicazioni di inizio/variazione/cessazione di attività trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma informatica disponibile all’indirizzo <https://bandiavvisi.regionelazio.it/> denominata “Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche”, saranno ritenute irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale”.

Tenuto conto che la DGR n. 1247 del 18/12/2005 è stata pubblicata sul BURL n. 106 del 29/12/2025 e che, per l’effetto, la data di efficacia decorre dalle ore 14.00 del 12 gennaio 2026, con il presente documento si provvede a fornire indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze di comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività dei professionisti sanitari non medici tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lazio all’indirizzo:

<https://bandiavvisi.regionelazio.it/> nella sezione dedicata denominata

**Comunicazione di inizio / variazione / cessazione delle attività sanitarie
di studio professionale singolo, associato o STP sanitario – non medico
(art. 4 comma 2bis L.R. n. ...)** ●

Apertura: 12/01/2026 - 14:00

Scadenza: Nessuna

La stessa è resa disponibile alle ASL territorialmente competenti, ai fini degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 4/03 e s.m.i.

1) LA FASE DI REGISTRAZIONE E DI INSERIMENTO DATI

1.1) La comunicazione di inizio attività.

- i. Il soggetto (professionista titolare dello studio, o legale rappresentante dello studio Associato o STP) dopo l’inserimento delle credenziali di accesso al portale (tramite SPIC, CIE e Tessera Sanitaria Elettronica):
 - a. digita la seguente opzione¹:

TIPO COMUNICAZIONE	
Tipo comunicazione *	
<input checked="" type="radio"/>	INIZIO
<input type="radio"/>	VARIAZIONE
<input type="radio"/>	CESSAZIONE

- b. indica un indirizzo e-mail valido dove si ricevere eventuali comunicazioni inerenti la registrazione al portale o richieste di integrazione documentale;

¹ per ogni sede di lavoro in cui si esercita l’attività ubicata nel territorio della Regione Lazio andrà presentata specifica comunicazione di inizio attività

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazioni, Accreditamenti e Controlli

- c. indica un indirizzo PEC;
- d. in caso di studio Associato o STP, indica i dati dei singoli professionisti, oltre il legale rappresentante, compilando per ognuno la scheda allegata (da scaricare dalla sezione "allegati") che dovrà essere sottoscritta e caricata sul portale-sezione allegati", completa del documento di riconoscimento, in formato .pdf;
- e. indica obbligatoriamente il titolo di possesso dell'immobile, se non di proprietà, gli estremi di registrazione del contratto presso l'agenzia delle entrate (in caso di più sedi indicare gli estremi di registrazione per ogni sede di lavoro in cui si esercita l'attività). In caso di immobile di proprietà indicare NO nei campi obbligatori

Tipologia (es: proprietà, contratto di locazione, comodato d'uso altro diritto reale di godimento, contratto di sublocazione) *

PROPRIETA'

Estremi registrazione presso l'Agenzia delle Entrate *

NO

- f. indica per l'attività, ove previsto, il contratto di smaltimento dei rifiuti speciali;

- ii. Il soggetto (professionista titolare dello studio, o legale rappresentante dello studio Associato o STP), dopo l'inserimento dei dati richiesti, allega:
 - Documento di riconoscimento del richiedente – obbligatorio, in formato pdf
 - Planimetria scala 1:100 formato .pdf (anche in fotocopia o copia non asseverata) – obbligatorio in formato pdf
 - Copia dell'atto costitutivo/statuto dello Studio Associato o STP in formato pdf
 - Dichiarazione del professionista o dei professionisti in caso di studio associato o STP in formato pdf

1.2) La comunicazione di variazione dell'attività.

- i. Il soggetto (professionista titolare dello studio, o legale rappresentante dello studio Associato o STP) dopo l'inserimento delle credenziali di accesso al portale:
 - a. digita la seguente opzione:


TIPO COMUNICAZIONE
Tipo comunicazione *
<input type="radio"/> INIZIO
<input checked="" type="radio"/> VARIAZIONE
<input type="radio"/> CESSAZIONE
Variazione dal *
<input type="button" value="Calendario"/>
Protocollo e data della precedente comunicazione (se in possesso) o altro

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditamenti e Controlli

- b. indica la data di decorrenza della variazione e il protocollo della comunicazione di inizio attività già precedentemente presentata²
- c. procede compilando le medesime sezioni della comunicazione di inizio attività secondo la nuova configurazione dello studio ed allegando la documentazione attestante le variazioni intervenute

1.3) La comunicazione di cessazione dell'attività.

- i. Il soggetto (professionista titolare dello studio, o il legale rappresentante dello studio Associato o STP) dopo l'inserimento delle credenziali di accesso al portale:
 - a. digita la seguente opzione:



TIPO COMUNICAZIONE

Tipi comunicazione *

INIZIO

VARIAZIONE

CESSAZIONE


Cessazione dal *

Protocollo e data della precedente comunicazione (se in possesso) o altro

- b. indica la data di decorrenza della cessazione dell'attività ed il protocollo della comunicazione di inizio attività precedentemente presentata;
- c. al fine di completare la comunicazione di cessazione, digitare NO nei campi richiesti obbligatori se non in possesso.

2) LA FASE DI CONCLUSIONE E DI INVIO DELL'ISTANZA

Completata la fase di inserimento dei dati richiesti con i relativi allegati obbligatori, è possibile inviare la




Sulla e-mail precedentemente indicata, sarà comunicata l'avvenuta consegna della comunicazione inviata

² Per variazione si intende la modifica della compagine sociale ovvero dell'attività professionale non medica svolta all'interno dello studio. Il trasferimento dell'attività presso altro studio non configura una "variazione" ma una cessazione dell'attività e conseguente nuova comunicazione presso altra sede

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
 Area Autorizzazione, Accreditamenti e Controlli

Nella sezione Gestione Istanze, tramite il tasto cerca, si accede alla comunicazione inviata.




Homepage Avvisi in Evidenza Gestione Istanze Assistenza Tecnica Gestione Profilo

"Sport per Tutti 2025" - concessione di contributi a sostegno di progetti sportivi nel territorio regionale

ID Istanza 8	Anno 2025	Numero Protocollo 62	Stato Inviata
Data invio Istanza 16/12/2025 - 1551		 	

Download Fascicolo
fascicolo_8.zip 

Attraverso il tasto è possibile effettuare il download del fascicolo e del protocollo assegnato all'istanza presentata, con i relativi allegati



Homepage Avvisi in Evidenza Gestione Istanze Assistenza Tecnica Gestione Profilo

Informazioni Generali

Titolo
"Sport per Tutti 2025" - concessione di contributi a sostegno di progetti sportivi nel territorio regionale

Descrizione
La Regione Lazio, in attuazione della L.R. n. XX del XX/XX/XXXX, intende promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, benessere e sviluppo del territorio attraverso il sostegno di progetti sportivi innovativi e di qualità. Il presente bando prevede graduatorie separate per diverse tipologie di beneficiari al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse e valorizzare le specificità di ciascun soggetto proponente.


Anno di riferimento 2025	Direzione Direzione regionale affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport	Area Sport, infrastrutture e servizi sportivi
Stato Avviso Scaduto	Download Fascicolo Avviso fascicolo_avviso_5.zip 	Apertura 26/04/2025 - 19:19
Scadenza 30/05/2025 - 10:15		
Informazioni Istanza		
Codice Fiscale Utente SMPINTB0A01H501V 	ID Istanza 8	Numero Protocollo Istanza 62
E-mail di contatto Utente1@nikeconsulting.com	Stato Istanza Inviata	Download Fascicolo fascicolo_8.zip 

La presenza di errori non permette di inviare la comunicazione e di finalizzare l'istanza. Il sistema segnala la presenza di errori relativi alla completezza dei dati e/o degli allegati ritenuti obbligatori tramite il seguente avviso:

Sono presenti degli errori di compilazione. Controllare i campi contrassegnati in rosso.



Schede



Il completamento dei campi e/o degli allegati richiesti permette l'invio dell'istanza.

Ringraziamenti

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di:

*Marco Asquini
Stefano Chirilli
Martina Ciuffa
Monica Filippetti
Massimo Marinelli
Edward Pannone
Corrado Sessa*

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì diciotto del mese di dicembre, alle ore 14.46 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | " |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | " |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | " | 10) RINALDI MANUELA | " |
| 5) GHERA FABRIZIO | " | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | " |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | " | | |

Sono presenti: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Rinaldi e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Ghera, Maselli, Palazzo, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e la Vicepresidente.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1247

OGGETTO: DGR 447/2015 – art. 10 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i.. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all’area sanitaria - non mediche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25.05.2023 n. 234 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea Urbani;
- l’Atto di organizzazione n. G15822 del 27.11.2023 di conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l’Atto di organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*”;

VISTI inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “*Adozione in via definitiva del piano di rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019*”;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione integrativa della Giunta, da adottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: “*Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento*”;
- la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: “*Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020*”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 recante: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03, nel disciplinare le attività sanitarie soggette al rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio, disponeva che “*Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche*”;
- in considerazione dei dubbi interpretativi sull'applicazione delle disposizioni in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria con procedure e criteri distinti tra ambulatori e studi medici e odontoiatrici, con DGR n. 447 del 09/09/2015 recante “*Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*”, l'amministrazione regionale ha approvato, tra l'altro:
 1. il documento che disciplina “*Le tipologie di studi e strutture non soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria*”;
 2. l'elenco delle discipline mediche e delle relative prestazioni considerate a minore invasività;
 3. la modulistica relativa alla “*Comunicazione inizio attività*” per l'esercizio dell'attività medica presso studi;
- con medesimo provvedimento è stato disposto che “*il mancato invio della comunicazione di inizio attività all'Azienda USL competente per territorio, poiché non consente l'individuazione della struttura, delle attività in essa esercitate e la loro assoggettabilità o meno al regime autorizzativo, costituisce violazione alle disposizioni della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive*

modificazioni, e a quelle di cui al presente provvedimento e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 4/2003”;

- con L.r. n. 14 del 11 agosto 2021 è stato introdotto il co. 2bis all'art. 4 della L.r. n. 4/03, che ha disposto: “*Lo svolgimento dell'attività professionale medica, odontoiatrica o sanitaria non ricompresa all'interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetto a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali*”;
- per ultimo, l'art. 6, co. 1, lett. a), n. 2 della L.r. n. 15 del 8/08/2025 ha introdotto, l'art. 10bis alla L.r. n. 4/03 che, al fine di garantire la massima trasparenza e la tutela della salute dei cittadini, ha disposto, per tutte le attività sanitarie previste dall'art. 4 co. 2bis “*l'obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività*”. La violazione di tale obbligo di esposizione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 12 comma 2ter, applicabile pertanto anche agli studi professionali sanitari non medici;

VISTA la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 concernente: “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

RILEVATO che:

- la DGR n. 447/2015, in quanto antecedente la riforma introdotta con la Legge n. 3/2018, ha disciplinato le sole attività degli studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria e non tutte le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche;
- in carenza di specifici riferimenti normativi, per le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche, sono state ritenute applicabili, in prima istanza, le disposizioni in ordine alla “*comunicazione inizio attività*” di cui alla richiamata DGR n. 447/2015;

TENUTO CONTO che, anche a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 10 bis della L.r. n. 4/03:

- i competenti uffici regionali hanno avviato, su richiesta, un'interlocuzione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio, che ha sottolineato le difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 447/2015 anche alle attività prestate da professionisti rientranti nell'area delle professioni sanitarie – non mediche;
- sono stati avviati approfondimenti normativi al riguardo della disciplina della “*Comunicazione di inizio attività*” sul territorio nazionale, rilevando che alcune Regioni non prevedono una normativa specifica per l'apertura di studi professionali – non medici; altre Regioni, nei propri ordinamenti, hanno disciplinato in maniera specifica la comunicazione di inizio attività per prestazioni di tipo sanitario ma non medico, dando atto di una complessità organizzativa e di una tipologia di prestazioni erogate che non comporta, di fatto, i medesimi rischi sotto il profilo igienico-sanitario rispetto alle prestazioni di tipo medico;

PRECISATO che:

- lo studio è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (Art. 2229 Codice Civile);
- quanto definito con il presente provvedimento non si riferisce alle attività ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) della L.r. n. 4/03 e s.m.i., per le quali è previsto il rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio e la presenza di un Direttore Sanitario;

RITENUTO, pertanto, di fornire le seguenti specifiche indicazioni, ad integrazione della DGR n. 447/2015, in ordine alle comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività di cui all'art. 4, co. 2bis della L.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:

1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all'interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l'uso degli spazi e l'invio della *"Comunicazione di inizio attività"* di ciascun professionista;
2. ogni professionista operante all'interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a *"Comunicazione di inizio attività"*. Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l'orario d'inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all'interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall' art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
4. per la particolarità dell'attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 1047129 del 23/10/2025 l'amministrazione regionale ha convocato gli Ordini Professionali delle Professioni sanitarie non mediche al fine di condividere le *"nuove disposizioni in ordine alla comunicazione di inizio attività per le professioni appartenenti all'area sanitaria - non mediche, disciplinate ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03"*;
- alla riunione, tenutasi presso la Regione Lazio il 27 ottobre 2025 hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Ordini;
 - Ordine degli Psicologi del Lazio;
 - Ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Latina, Rieti, Roma e Viterbo)
 - Ordine Provinciale Professioni Infermieristiche (Latina, Rieti, Roma e Viterbo)
 - Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista del Lazio
 - Ordine dei Biologi di Lazio e Abruzzo
 - Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia;
- i Rappresentanti degli Ordini sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni al riguardo del provvedimento di riordino della disciplina della *"Comunicazione di inizio attività"* in corso di adozione da parte dell'amministrazione regionale;
- le osservazioni pervenute via mail hanno riguardato le seguenti tematiche:
 1. soggetto designato a presenziare all'eventuale controllo effettuato dalla ASL territorialmente competente;
 2. precisazioni in ordine ai collaboratori dello Studio;
 3. soggetto designato all'invio della *"Comunicazione di inizio attività"* in caso di STP-Società tra Professionisti;

RITENUTO di fornire le seguenti precisazioni con riferimento alle osservazioni pervenute all'amministrazione regionale:

1. rispetto alla prima osservazione, il soggetto designato a presenziare al controllo dovrà essere il titolare dello Studio o un suo delegato, comunque in grado di assicurare la conoscenza e le competenze necessarie sulle questioni attinenti alla sicurezza, alla qualità e all'organizzazione dell'attività, in possesso di specifica delega;
2. rispetto alla seconda osservazione, per collaboratori, ai sensi della DGR n. 447/2015, si intendono i soggetti che possono affiancare il prestatore d'opera intellettuale (titolare del rapporto) e agiscono sotto la sua direzione e responsabilità, la cui presenza nella struttura non modifica la natura dello studio medico privato. Differiscono dai professionisti saltuari per i quali è previsto un apposito Registro e che agiscono in autonomia nella prestazione d'opera;
3. rispetto alla terza osservazione, in caso di gestione dello studio da parte di una STP o Studio Associato, la “comunicazione di inizio attività” dovrà essere compilata dal rappresentante legale della STP o dello Studio Associato, come individuato nell'atto costitutivo della stessa, che compila il modello a nome della società indicando nell'apposito spazio i soci professionisti;

CONSIDERATO che:

- al fine di agevolare la ricezione delle comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività dei professionisti sanitari non medici, gli uffici regionali hanno ritenuto di avvalersi della piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”;
- l'accesso alla piattaforma da parte del singolo professionista o del legale rappresentante della STP/Studio Associato è consentito tramite SPID o CIE e prevede una procedura guidata di compilazione della Comunicazione;
- la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 bis, l.r. 4/03;

PRECISATO che:

- le attività di vigilanza e controllo in ordine alle professioni sanitarie esercitate ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i. rimane affidata alle ASL territorialmente competenti;
- al fine di agevolare la presentazione delle comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività dei professionisti sanitari non medici ed in un'ottica di semplificazione amministrativa, la piattaforma informatica <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” è resa disponibile alle ASL territorialmente competenti, ai fini degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 4/03 e s.m.i. e previo rilascio delle credenziali di accesso;
- con cadenza trimestrale, la competente Area regionale provvederà comunque alla trasmissione alle ASL territorialmente competenti del riepilogo delle Comunicazioni di inizio attività pervenute in modalità telematica, al fine di monitorare tipologia delle istanze pervenute;

RILEVATO che attraverso la piattaforma informatica regionale denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” i professionisti assolvono agli adempimenti previsti dalla l.r. n. 4/03 e s.m.i. con un'unica comunicazione, in un'ottica di semplificazione e trasparenza amministrativa;

RITENUTO:

- di fornire le seguenti specifiche indicazioni, ad integrazione della DGR n. 447/2015, in ordine alla “*Comunicazione di inizio attività*” di cui all'art. 4, co. 2bis della L.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:

1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all'interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l'uso degli spazi e l'invio della “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di ciascun professionista/legale rappresentante;
 2. ogni professionista/studio associato/STP operante all'interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”. Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l'orario d'inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
 3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all'interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall' art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
 4. per la particolarità dell'attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata;
- di stabilire che:
- 1) il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato per le professioni sanitarie – non mediche, ai fini della presentazione della “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività*”, a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento (data di efficacia), dovrà avvalersi obbligatoriamente della piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, registrandosi attraverso le credenziali SPID o CIE e compilando tutti i campi richiesti ed allegando la documentazione prevista;
 - 2) la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 bis, L.R. 4/03;
 - 3) dalla data di efficacia del presente provvedimento, eventuali variazioni o cessazioni dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”;
 - 4) dalla data di efficacia del presente provvedimento, le Comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, saranno ritenute irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di fornire le seguenti specifiche indicazioni, ad integrazione della DGR n. 447/2015, in ordine alla “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di cui all’art. 4, co. 2bis della l.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:
 1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all’interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l’uso degli spazi e l’invio della “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di ciascun professionista/legale rappresentante;
 2. ogni professionista/studio associato/STP operante all’interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”. Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l’orario d’inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
 3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all’interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall’ art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
 4. per la particolarità dell’attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata;
- di stabilire che:
 1. il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato per le professioni sanitarie – non mediche, ai fini della presentazione della *Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*, a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento (data di efficacia), dovrà avvalersi obbligatoriamente della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: <https://bandiavvisi.regionelazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, registrandosi attraverso le credenziali SPID o CIE e compilando tutti i campi richiesti ed allegando la documentazione prevista;
 2. la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all’art. 10 bis, L.R. 4/03;

Dalla data di efficacia del presente provvedimento, eventuali variazioni o cessazioni dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo <https://bandiavvisi.regionelazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”.

Dalla data di efficacia del presente provvedimento, tutte le Comunicazioni di inizio/variazione/cessazione di attività trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma informatica disponibile all’indirizzo <https://bandiavvisi.regionelazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, saranno ritenute irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale, con cadenza trimestrale, provvederà alla trasmissione alle ASL territorialmente competenti del riepilogo delle *"Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche"* pervenute in modalità telematica.

Restano salve le disposizioni di cui alla DGR n. 447/2015 ove non in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento.

La Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesito schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Giuseppe Schiboni)

Copia